

MARIA TERESA TAFURI DI MELIGNANO

NOCIGLIA
FINO ALL'EVERSIONE DELLA FEUDALITÀ *

La prima notizia, a noi rimasta, del feudo di Nociglia risale al periodo angioino e si trova in un documento, ora distrutto, pubblicato dal Coco¹ nel 1915. Trattasi di una cedola di teso-

ABBREVIAZIONI

- A. S. L. = Archivio di Stato di Lecce.
A. S. N. = Archivio di Stato di Napoli.
R. C. S. = Regia Camera della Sommaria.

* *Il 19 marzo 1979, con una piacevole cerimonia cui parteciparono gran parte degli abitanti di Nociglia, l'amministrazione comunale del paese celebrava solennemente l'acquisto del castello baronale (complesso edilizio mq 1.715, terreno annesso mq 2.327) destinato ad un uso sociale che lo rendesse nuovamente cuore — o nuovo cuore? — del centro storico di Nociglia.*

Gentilmente invitata dal sindaco Giacinto Urso a dire due parole sulla storia del paese, ne tratteggiai la storia feudale, oggetto di una mia lontana tesi di laurea che, corredata da numerosi e interessanti documenti tuttora inediti, ritengo possa essere ancora di piacevole lettura per tutti coloro che si interessano della nostra storia.

¹ A.P. Coco, *Cedularia Terrae Ydronti*, Taranto 1915, p. 20.

reria, dell'epoca di Giovanna I e, pare, del 1378, trascritta dal Registro Angioino n. 373, dove al f. 98 si leggeva: « *Franciscus de Duco pro casalibus Mucilie (sic) et Falcese . . . uncias 2* ».

Il « *Mucilie* » per *Nucilie* è probabilmente un errore di stampa, cosa molto frequente nelle pubblicazioni del Coco.

Bisogna passare senz'altro all'epoca aragonese per trovare poche altre fonti, di prezioso contenuto per il nostro studio.

Il primo documento consiste in una significatoria di relevio² da cui apprendiamo che era giunta alla Regia Camera della Sommaria una petizione in cui il « *nobilis vir Anghilbertus Ferrarius de Licio filius legitimus, primogenitus et naturalis quondam domini Nicolai Antonii Ferrarii, qui dum vixit tenuit et possedit immediate et in capite a regia curia pbeuda infrascripta, videlicet: nocelle habitatum et falcese inhabitatum, sita et posita in provincia Terrae Ydronti* » ed essendo morto il detto Nicola Antonio « *qui obiit de presenti anno VIII Ind.* » (1 sett. 1489 - 31 agosto 1490), Anghilberto si offre di pagare il relevio o tassa di successione fissata nella metà delle rendite del feudo nell'anno della morte del feudatario. E poiché Anghilberto dichiara che il reddito era stato per quell'anno di ducati 26, tarí 7 e grana 7, offre di pagare ducati 13, tarí 1 e grana 26 e mezzo. La Regia Camera ordina di pagare detta somma, salvo migliori accertamenti. Questa significatoria è datata 25 novembre 1490.

Su questo documento è necessario fare due osservazioni: la prima riguarda il cognome del proprietario, che era Ferro e non Ferrario, come si vedrà meglio, in seguito, da altri documenti, la seconda mette in risalto come l'ammontare delle rendite denunciate fosse veramente esiguo. Purtroppo non esistono piú la petizione originale e le informazioni e pertanto non

² A. S. N., *Scritture R. C. S., Petizioni, Relevi e Significatorie*, vl. 8, f. 29.

è possibile esaminare come si fosse formato detto reddito. Dal documento di cui sopra apprendiamo che, prima del 1490, feudatario di Nociglia era Nicola Antonio Ferro di Lecce ma nessuna notizia abbiamo dei feudatari precedenti.

Solo in un registro di ligi omaggi a re Ferdinando di Aragona, pubblicato dal Volpicella³, si legge che Iacobo Ferro presentò ligio omaggio di fedeltà al re in Lecce il 21 dicembre 1463, insieme a numerosi altri baroni di Terra d'Otranto. Questo avvenne quando, dopo la morte del principe di Taranto Giovanni Antonio Del Balzo Orsini, avvenuta nel novembre 1463, re Ferdinando si recò a prendere possesso del principato di Taranto e delle contee di Lecce e Soleto in nome della moglie Isabella di Chiaromonte, nipote ed erede del principe. Però il Volpicella non ci indica il feudo per il quale Iacobo Ferro dà l'omaggio di fedeltà, né ci è stato possibile vedere ed esaminare il documento originale e purtroppo nessun altro documento d'archivio ci illumina al riguardo. Si può solo congetturare che Iacobo Ferro fosse barone di Nociglia e padre, o parente, di Nicola Antonio.

Ma, se nulla possiamo sapere fino alla metà del sec. XV dei precedenti storici del feudo di Nociglia, abbiamo avuto però la fortuna di trovare interessanti documenti posteriori. Morto re Ferdinando e succedutogli il figlio Alfonso, Anghilberto Ferro — Ferro e non Ferrario, come chiaramente si legge — chiese a questi la riconferma del suo feudo ed il re, con diploma datato 20 ottobre 1494, gliela concesse. Il documento è giunto fino a noi⁴ come unico diploma reale riguardante il feudo di Nociglia.

Con l'inizio del nuovo secolo — il XVI — si produsse

³ L. VOLPICELLA, *Un registro di ligi omaggi a Re Ferdinando d'Aragona*, in: *Studi di Storia Napoletana in onore di M. Schipa*, Napoli 1926, p. 305.

⁴ A. S. N., *Cancellaria Aragonesa Registri Privilegiorum*, vl. 6, f. 231 v.

per il feudo di Nociglia un importante avvenimento che ebbe notevoli conseguenze: una quota parte del territorio fu staccata dall'insieme e venne a costituire una nuova entità feudale a se stante.

Si ebbero così due feudi: uno comprendente il casale di Nociglia con il suffeudo di Fascese e con il centro abitato; l'altro, chiamato dapprima « Le masserie di Nociglia » e poi « Nociglia del barone di Sanarica », quasi disabitato poiché vi erano solo quelle poche persone, massari, bifolchi e pastori, addette alla conduzione delle masserie. Solo nel 1663, per opera di Alessandro Gallone, le due parti si riunirono, ricostituendo il feudo primigenio.

Ma ecco come andarono le cose. Una zia di Anghilberto, Joannella Ferro, possedeva in Lecce e dintorni una serie di stabili, case e giardini, che avevano costituito la sua dote quando aveva sposato il barone di Sanarica Nicola Antonio Lubelli. Anghilberto, evidentemente, era desideroso di rientrare in possesso di questi beni della sua casa, ma, o perché non poteva pagarli, o perché la zia non voleva cederli per denaro, fece una permuta dando in cambio a Joannella una quota parte del territorio di Nociglia. Nell'atto, stipulato in Lecce il 16 febbraio 1501 dal notaio Francesco Ridio, si costituiscono Andriolo Lubelli barone di Sanarica e Joannella Ferro sua madre da una parte, e Anghilberto Ferro barone di Nociglia e Fascese dall'altra. In cambio dei beni su Lecce Anghilberto cede alla zia una quota parte di Nociglia « *... cum terris cultis et incultis, facticiis et agrestis, pascuis, herbagiis, aquis, aquarum decursibus, montibus, vallibus, etc. ... de dominio in dominio ... de servitio in servitio ... cum banco iustitiae causarum civilium, viis, ingressibus ...* »⁵.

⁵ A. S. N., Scritture R. C. S., Relevi, vl. 160, f. 426.

Il nuovo feudo era posto ad Est del centro abitato di Nociglia e confinava con il feudo di Botrugno a Nord, con il bosco di Belvedere ad Est e con il feudo di Torricella a Sud. Vedremo meglio, in seguito, la sua dettagliata composizione. Per maggiore chiarezza però tratteremo, adesso, separatamente, prima le vicende del feudo abitato residuo e poi quelle della quota parte distaccata.

Anghilberto Ferro non conservò il feudo paterno per trasmetterlo al figlio Giovan Francesco, ma lo vendette a certo Donato Cavacchione. Dai cedolari superstiti si ricava che nel R. Quinternione n. 13 al f. 155, ora distrutto, appariva registrato il R. Assenso dato dal vicerè don Pedro de Toledo in data 24 marzo 1537, per la cessione definitiva con rinunzia al patto *de retrovertendo*, del casale di Nociglia e suffeudo di Fascese fatta da Anghilberto Ferro a Donato Cavacchione⁶. La stessa notizia, piú scheletrica, si ricava anche dal repertorio dei quinternioni⁷. Di questa famiglia Cavacchione, che entra cosí a far parte dei feudatari di Terra d'Otranto, non si sa nulla; neanche il Foscarini⁸, che si è occupato dettagliatamente dei nostri feudatari, ne sa di piú.

Il nuovo feudatario si dette subito da fare per perfezionare, diciamo cosí, il suo feudo al quale mancava, cosa rara per quei tempi, la giurisdizione criminale. Nel 1540 si offrí di comprarla e l'ottenne subito. L'amministrazione vicereale spagnola,

⁶ A. S. N., *Scritture R. C. S., Cedolari*.

⁷ A. S. N., *Repertorio dei quinternioni*, n. 4: *Repertorio particolare dei quinternioni relativo alle province d'Otranto, Abruzzo citra e Abruzzo ultra*, f. 85 v.

⁸ A. FOSCARINI, *Armerista e notiziario delle famiglie nobili di Terra d'Otranto*, Lecce 1927, p. 74.

com'è noto, vendeva tutto ciò che vi era di vendibile, compresa l'amministrazione della giustizia penale che pure avrebbe dovuto costituire una delle più gelose prerogative della sovranità. Abbiamo tre fonti dalle quali si ricava la notizia dell'avvenuto acquisto della giurisdizione criminale da parte di Donato Cavacchione. La prima è un inventario di processi in cui si legge : « Altra concessione a favore del magnifico Donato Cavacchione (*sic*) Barone della terra di Nociglia per la compra della giurisdizione criminale di d.a terra, e vi è similmente ordine di S. M. col quale si dà facoltà alli S.ri Vicerè di poter vendere le jurisdictioni civili e criminali di qualsivoglia città o terra. 1540. »⁹. La seconda fonte dice: « In anno 1542 don Pietro de Toledo Vicerè vende in virtù di sua procura al d.o Donato Ant. Cavacchione la jurisdictione criminale *in primis causis* in detto Casale. In feud. Quinternion. 18 f. 108 »¹⁰. La terza è l'ordine, datato Napoli 1542, che la Regia Camera dà al governatore di Lecce, magnifico Bernardino Muzinico, di conferirsi personalmente nel casale e mettere il feudatario in possesso della giurisdizione criminale a nome della Regia corte¹¹. Da questo documento si apprende inoltre che, insieme al Cavacchione, avevano comperato la giurisdizione criminale anche Marco Antonio Lubelli, barone di Maglie, e Mario Capece, barone di Barbarano.

Nel 1547 Donato Cavacchione dovette fare una transazione con il figlio di Anghilberto, Giovan Francesco, perché Porzia Capece, vedova di Anghilberto, pretendeva le sue doti sul feudo di Nociglia, e il Cavacchione « non volendo litigare se conviene con Gio. Francesco Ferro, figlio del d.o quondam

⁹ A. S. N., *Inventario processi antichi* R. C. S. .

¹⁰ A. S. N., *Inventario processi antichi* R. C. S. .

¹¹ A. S. N., *Scritture* R. C. S., *Litterarum partium* vl. 233, f. 532.

Angaliberto, il quale per ducati trecento cede alla detta lite et a tutte suoi ragioni. — Assenso in quintern. 24 f. 105 »¹².

Ma già nell'anno precedente, 1546, Donato Cavacchione aveva fatto donazione alla figlia primogenita Caterinella del casale di Nociglia con il suffeudo di Fascese e la donazione aveva ricevuto il R. Assenso trascritto nel quinternione 22 al fol. 246, con la clausola: « *quod adveniente morte solvatur relevium* »¹³. Probabilmente la donazione fu fatta in vista del matrimonio tra Caterinella e Nicolò Morisco. Ma nel cedolario del 1549 si nota tassato ancora Donato Cavacchione per la terra di Nociglia e feudo di Fascese per la somma di ducati 4, tarì 3 e grana 13 e mezzo¹⁴.

Il 29 luglio del 1559, morì Donato Cavacchione e la figlia Caterinella ne denunciò la morte chiedendo di pagare il relevio. La Regia Camera spedì significatoria contro la suddetta il 28 maggio 1560, per l'ammontare di ducati 66, tarì 1 e grana 5 per le entrate feudali del casale di Nociglia liquidate in ducati 134, tarì 22 e grana 10; la metà spettante alla Regia Corte era di ducati 67, tarì 1 e grana 5, da cui dedotto un ducato per le spese « dell'olive » restavano appunto i ducati 66, tarì 1 e grana 5 che furono pagati¹⁵. Anche in questo caso non è stato possibile trovare la petizione e la liquidazione originarie, e quindi non ci è dato esaminare come fosse costituito questo reddito.

Come già suo padre, anche Caterinella insieme con il marito Nicola Morisco, in data 20 febbraio 1560, donano al figlio

¹² A. S. N., *Inventario processi antichi* R. C. S. .

¹³ A. S. N., *Inventario processi antichi* R. C. S. .

¹⁴ A. S. N., *Scritture* R. C. S. *Cedolari*.

¹⁵ A. S. N., *Scritture* R. C. S. *Spogli di significatorie di relevi dal 1509 al 1601*, vl. 16, f. 311.

Giovanni: « *ex nunc seguito ex tunc eorum* morte lo detto casale di Nociglia con integro suo stato come a loro spetta, lo quale Giovanni sia tenuto *interim* dare loro il vitto *pro se et figli si forte procreaverint* » (!). La donazione ottenne il R. Assenso che fu registrato al f. 16 del quinternione 52¹⁶.

Una decina d'anni dopo anche Caterinella uscì da questa vita e le successe nel feudo il figlio Giovanni Morisco. Di questa successione abbiamo fortunatamente trovato tutti gli atti che ci danno importanti notizie sulle rendite del feudo. Infatti dal citato repertorio dei quinternioni apprendiamo che « *in anno 1571 alla detta Catherinella successe lo detto Giovanni Morisco suo figlio, qui in dicto anno 1571 denunciavit eius mortem et obtulit relevium pro dicto casali Nuciglie sibi ut supram donato* ».

L' 11 dicembre 1571, per mezzo del suo procuratore Gio. Andrea Smachi, Giovanni Morisco della città di Otranto denunciò alla R. Camera della Sommaria la morte della madre Caterina Cavacchione, avvenuta il 13 dicembre 1570 e si offrì di pagare il relevio denunciando le seguenti entrate: « *De grano de decima et parte: tomoli 60; de orgio: tomoli 100; de fave: tomoli 20; de lino: ligature 50; de oglio mosto: stare 30; de ragioni: ducati 27; de vino: barili 10; de avena: tomoli 10*¹⁷. La R. Camera, esaminata la domanda, stabilì l'ammontare del relevio come segue: « *Liquidatio in introitum Casalis Nuciliarum . . . pro relevio debito ob mortem M. ce quondam Catharinelle Cavacchione* :

¹⁶ A. S. N., *Repertorio dei quinternioni*, n. 4, f. 86.

¹⁷ A. S. N., *Petizioni Relevium*, vl. 31, f. 80.

<i>Decima de grano t.a 60 ad carolenos quinque liquidatur</i>	D.	30.0.0
<i>Decima de orgio t.a 100 ad carolenos tres liquidatur</i>	D.	30.0.0
<i>Decima de fave t.a 20 ad carolenos tres liquidatur</i>	D.	6.0.0
<i>Decima de lino ligature 50 ad carolenos duos pro ligatura</i>	D.	10.0.0
<i>Decima de oglio stara 30 liquidatur ad carolenos 7</i>	D.	21.0.0
<i>De ragioni</i>	D.	27.0.0
<i>De musto barili diece liquidatur</i>	D.	2.0.0
<i>De avena tomola diece liquidatur ad grana XV</i>	D.	1.2.10
		<hr/>
	D.	127.2.10
metà	D.	63.3.15
adoha	D.	4.0. 3,1/6
		<hr/>
<i>a quibus deducit ducati 4.03,1/6 soluti pro adoha</i>	D.	59.3.11,5/6

salvo informazioni « *de veris introitus d.i casalis* ».

E la stessa R. Camera emise l'ordine di pagamento¹⁸.

¹⁸ A. S. N., *Spogli di significatorie relevi dal 1509 al 1601*. Nel vl. 16, f. 421 v. si legge: « Nel registro significatorie relevi n. 18 è registrata significatoria di ducati 59.3.11,5/6, significata a 22 dicembre 1571 contro Giovanni Morisco per lo relevio per esso debito alla R. Corte per morte di Caterinella Cavacchione sua madre (avvenuta il 13 dicembre 1570) per l'intrate feudali del casale di Nociglia sito nella provincia di Terra d'Otranto liquidate in ducati 127.2.10 e la metà di essi spettante del detto Relevio in ducati 63.3.15 delle quali ne furono dedotte D. 4.0.3,1/6 pagati per adoho (*sic*) restano li suddetti 59.3.11,5/6 ».

Ancora piú importante è il documento riguardante la successione seguente e cioè quella apertasi con la morte di Giovanni Morisco. Questi aveva un figlio che gli premorí, Giovan Tommaso, e perciò alla sua morte, avvenuta il 28 gennaio 1599, gli successe il nipote *ex-filio* Vespasiano che era minorenni, per cui la denuncia di successione fu presentata dalla madre di Vespasiano, Geronima Vernaleone¹⁹. Nel vl. 36 delle significatorie, troviamo quella in cui è riassunta la petizione che ci interessa e che riproduciamo nelle sue parti essenziali²⁰.

Essendo giunta nella R. Camera « *petitio relevi tenoris sequenti* : Geronima Vernaleone madre e tutrice di Vespasiano Morisco figlio di Gio. Tomaso figlio di Giovanni padrone di Nociglia e Francese (*sic*) », denuncia la morte di Giovanni Morisco e chiede l'investitura per il figlio Vespasiano offrendosi di pagare il relevio, e presenta la lista dei frutti del casale di Nociglia e feudo di Fascese dell'anno 1599. I quali frutti consistono in: « Grano tomola 100 pervenute tanto dall'entrate feudali quanto dalle decime dei vassalli; orgio tomola 140; avena tomola 15; fave tomola 12 (dudece); lino ligature 20; mosto barili 60 pervenuti dalla vigna baronale et decime vassalli; oglio stara 25 pervenuti dalla chiesura feudale che li vassalli non pagano decime; ragioni ducati vintisei et la giurisdizione civile et criminale per

¹⁹ A. S. N., *Spogli di significatorie relevi dal 1509 al 1601*. Nel vl. 16, f. 717 si legge: « Nel registro significatorie relevi n. 36 f. 31 è registrata significatoria di ducati 108.0.12 significata a ultimo di maggio 1600 contro Vespasiano Morisco per lo relevio da esso debito alla R. Corte per morte di Giovanni Morisco suo avo paterno seguita a 28 gennaio 1599 per l'intrate feudali del casale di Nociglia e feudo di Fascese, siti nella provincia di Terra d'Otranto, liquidate in ducati 224.3.10 e la metà di essi spettante per detto Relevio in ducati 112.1.15 delli quali furono dedotti ducati 4.1.3 pagati per adoho (*sic*) e restano li sudetti ducati 108.0.12 ».

²⁰ A. S. N., *Registro Significatorie Relevi*, vl. 36, f. 31.

detto anno ducati 6. *Item* dalle entrate feudali di detto casale et feudo si pagano *annuatim* ad Jo. Antonio et filii Pedaggi ducati sisdanta in Montesardo per decreto del S. R. Consiglio et in piú si pagano alla R. Corte ducati quattro annui per lo adoho. Et piú si pagano dalle entrate feudali ogni anno al canonico de Otranto detto Santa Croce tomola sei de grano et tomola sei de orgio, et piú alla Ecclesia episcopale de Castro ogni anno carlini vintiquattro²¹. Quali detti debiti dimanda che siano dedutti al pagamento che dobbiarrà fare alla R. Corte della metà delle entrate et dimanda la investitura di detto casale et feudo como legittimo erede et figlio primogenito del *quondam* Jo. Thomaso Morisco figlio legittimo et naturale primogenito del *quondam* Gio. Morisco barone di detto casale et feudo, suo avo paterno . . . ».

Fatta relazione in R. Camera: « . . . *die 16 presentis mensis et anni fuerunt pro relevio, salva informatione capienda, liquidati inyrotis predittis in ducatis duecentovigintiquattro, tarenis tribus et granis decem medietà quorum tangens regiam curiam importat ducati centum et duodecim, tarenis 1 e 15. A quibus deducitur ducatis quattuor t. 1,3 pro Adoha, soluti R. Curiae in anno dicte mortis, ex quo, reliqua onera fuit ordinatum non debere admitti, remaserunt ducati centum et otto et grana 12 : Si ordina di pagare. Datum Napoli, die ultimo maii 1600 ».*

In questo documento è contenuta la dichiarazione che non esisteva la decima delle olive, ed è questa un'asserzione di cui vedremo in seguito l'importanza. Vedremo pure, piú avanti, in che cosa consistessero le « ragioni » feudali.

²¹ Mentre il centro abitato di Nociglia faceva parte della diocesi di Castro, oggi soppressa, una parte del territorio feudale apparteneva alla diocesi di Otranto; cfr. D. VENDOLA, *Rationes decimarum Italiae. Apulia - Lucania - Calabria*. Carta geografica.

Da Vespasiano Morisco, che evidentemente non ebbe figli, il feudo passò al fratello Francesco come si rileva dagli spogli citati, da cui apprendiamo che il 9 gennaio fu spedita significatoria di ducati 170.4.14 contro Francesco Morisco barone di Nociglia e Fascese per la morte di Vespasiano suo fratello, avvenuta il 14 settembre 1628²².

Francesco Morisco fu l'ultimo barone di Nociglia della sua casa perché, oberato di debiti, pochi anni dopo il 1628 dové vendere il feudo del casale, conservando solo il suffeudo di Fascese, rimasto in casa Morisco sino all'eversione della feudalità. Così nel 1640, e propriamente il 12 dicembre, per atto di notar Antonio Maria Gervasi di Lecce, Francesco Morisco « *barone casalis Nociglie et pheudi nominati Falcese alias Fascese* » ed il figlio Pietro Angelo, vendono a Pompeo Paladini il casale di Nociglia²³. L'atto ci dà l'intera consistenza del feudo.

Da questo documento risultano quali fossero i corpi feudali e quelli burgensatici di Nociglia, e quindi se ne deduce che il resto del territorio fosse proprietà privata dei cittadini del casale: i « vassalli ». Vediamo anche che il notaio elenca nell'atto tutti i diritti possibili ed immaginabili, poco curandosi della loro reale esistenza, ripetendo una formula generale in cui si metteva tutto per paura che sfuggisse qualcosa. Per es.: monti, valli, fiumi, diritti di pesca . . . dove sono? Non esistono in una terra piatta e senza acque correnti come il nostro feudo. Tale amplissima formula (ben piú ampia di quelle che si trovano in concessioni angioine ed aragonesi) era adottata per stile notarile o di cancelleria, non perché rispondente alla realtà, né poteva servire, come ribadisce la « prammatica XVI *de baronibus* » di Carlo V, a costituire nuovi diritti.

²² A. S. N., *Spogli di significatorie relevi*, vl. 17, f. 163.

²³ A. S. L., notaio Antonio Maria Gervasi, anno 1640, f. 129 v.

Pompeo Paladini non conservò a lungo il possesso del feudo, né lo trasmise ai propri eredi, ma, trovandosi anch'egli in pesante situazione debitoria e non potendo far fronte ai pagamenti ai quali si era obbligato all'atto dell'acquisto, decise di rivenderlo. E il 12 febbraio del 1650, con atto dello stesso notaio Gervasi, vendé Nociglia a Giuseppe Vernaleone di San Pietro in Galatina, per undicimila ducati²⁴. L'atto di vendita è, nelle sue parti essenziali, identico al precedente. Solo è da notare che la differenza di prezzo tra i novemilasettecentonove ducati pagati dal Paladini al Morisco e gli undicimila ducati pagati dal Vernaleone non è dovuta ad incremento di valore o a differenza valutaria della moneta (siamo in un periodo di stabilità monetaria) ma al fatto che il Paladini vendette anche altri beni burgensatici che egli aveva comperato in una vendita all'asta in danno dello stesso Morisco prima dell'acquisto del feudo, beni che furono valutati milleduecentonovantuno ducati, come risulta chiaramente dal documento in esame.

Anche Giuseppe Vernaleone non conservò a lungo il possesso del feudo, perché troviamo che il 24 luglio 1662 lo vendé per tredicimila ducati al principe di Tricase Stefano Gallone, per atto di notar Alfonso Maria Rausa di Lucignano²⁵. Anche questo documento è importante ai fini dello studio del feudo di Nociglia.

Giunti a questo punto è necessario però vedere cosa fosse avvenuto nel frattempo della quota parte del feudo di Nociglia che era stata distaccata da Anghilberto Ferro, come già vedemmo, e da lui data in proprietà a sua zia Joannella. Costei, come già detto, aveva sposato Nicola Antonio Lubelli dal quale aveva

²⁴ A. S. L., notaio Gervasi, cit., 1650, f. 74 v.

²⁵ A. S. L., notaio Alfonso Maria Rausa, 1662, f. 15.

avuto il figlio Andriolo. Questi premorì alla madre ed il relativo figlio Nicola Antonio ne denunciò la morte nel 1525. Risulta infatti dai relevi come nella R. Camera della Sommaria compaia il notaio Antonio Protopapa procuratore « *M.ci Nicolai Antonii Lubelli de provincia Ydruntina fili legitimi, primogenitis et naturalis quondam M.ci Andrioli Lubelli utilis dominis casalis Sanaricae habitati et certe partis pheudi de nocillo inhabitati cum iurisdictione civili super dictam certam partem* ». Per mezzo del Protopapa il barone denuncia la morte del padre Andriolo « *qui obiit 1524 de mense Julii VII* » e si offre di pagare il relevio, denunciando i redditi posseduti che per la quota parte di Nociglia sono i seguenti: « *In primis de grano: tomola 30; de orgio: tomola 30; de fave: tomola 10; de avena: tomola 10; de lino rustico: ligature n. 4; de olive non c'è stata intrata misciuna per essere le olive state ruinate per la neve e dubito che per multi anni non se ne ferranno* »²⁶.

La Regia Camera liquidò il relevio per Sanarica ma non accettò quello di Nociglia poiché il feudo apparteneva a Joannella Ferro ancora vivente. Questa morì il 30 marzo 1531 ed il nipote *ex-filio* Nicola Antonio Lubelli ne denunciò la morte. Le rendite del feudo ai fini del relevio furono: « *Grano: tomoli 50; orzo: tomoli 20; fave: tomoli 6; avena: tomoli 10; miglio: tomoli 10; tegule seu imbrici: n. 500; lino: ligature n. 10; di censo: ducati 1. Esito: un jurato per pigliare entrate ducati 3, pesatore ducati 1, per trasportare a Sanarica ducati 1* »²⁷.

La Regia Camera prese informazioni sui prezzi correnti per i diversi generi e troviamo che un certo Agostino Pepe da Presicce dice: « che il grano valeva carlini 5 il tomolo; l'orzo valeva carlini 2 il tomolo; le fave valevano carlini 3 il tomolo;

²⁶ A. S. N., *Liber relevi*, vl. 160, f. 256.

²⁷ A. S. N., *Liber relevi*, vl. 160, f. 415.

l'avena valeva carlini 1 il tomolo; il miglio valeva carlini 2 il tomolo; imbrici valevano carlini 1 lo centinaro e il lino valeva da grana 25 a carlini 3 la ligatura »²⁸. Invece Jannuzzo Greco da Spjecchia Preti disse: « che il grano valeva carlini 5 il tomolo; l'orzo valeva carlini 2 il tomolo; le fave valevano da carlini 3 a 3,1/2 il tomolo; l'avena valeva da grana 13 a 15 il tomolo; il miglio valeva carlini 2 il tomolo; il lino valeva grana 25 la ligatura di rotoli 4; li ticuli (*sic*) valevano da grana 15 a 2 carlini lo centinaro ».

Come si vede tra i due le differenze sono piccole. La liquidazione fu fatta evidentemente con i valori piú bassi e gli esiti non furono ammessi ma fu detratta solo l'adoha che era di due ducati. Infatti dagli spogli delle significatorie risulta che fu emessa « significatoria di ducati 18.0.14, spedita per la Regia Camera a 25 maggio 1532 contra Nicola Antonio Lubelli barone di Sanarica per morte di Giovannella Ferro sua ava, per l'intrate del feudo nominato « le Masserie di Nociglia » in provincia di Terra d'Otranto, seguita a 30 di marzo 1531 »²⁹.

Con la morte di Joannella Ferro la quota parte di Nociglia prese il nome di « Nociglia del barone di Sanarica ». Possiamo ora seguirne i vari passaggi fino ad arrivare alla vendita anche di questa quota parte ed alla ricostruzione dell'intero feudo in mano ai Gallone.

Nicola Antonio Lubelli aveva sposato Geronima Castromediano alla quale vendette i suoi feudi che furono a questa intestati, come risulta dal superstite repertorio dei quinternioni³⁰.

²⁸ A. S. N., *Liber relevi*, vl. 160, f. 422.

²⁹ A. S. N., *Spogli di significatorie relevi*, vl. 16, f. 46.

³⁰ A. S. N., *Repertorio de quinternioni* n. 4, f. 85 v.: « In anno 1532 Col'Antonio Lubello ottenne investitura in forma della quota parte di Nuciglia nella quale è successo per morte di Giovenella Ferro sua ava, la quale

Da Geronima li ereditò il figlio Claudio³¹. Questi che, vivente ancora la madre, nel 1542 aveva comperato la giurisdizione criminale del feudo di Sanarica, divenuto signore anche della quota parte di Nociglia cercò di ottenere la stessa giurisdizione anche per questo feudo. Troviamo infatti: Claudio Lubelli barone di Sanarica, possedendo quota parte del feudo di Nociglia « et detto feudo è uno miglio di longhezza e tre di circuito iuxta il bosco di Belvedere, et iuxta il feudo di Torricella, iuxta il territorio di Botrugno et iuxta il casale di Nocilia, e lo tiene con la Jurisditione civile come appare da soi privilegi e dimanda che li venda per V. E. in nome di S. M. la Jurisditione criminale per la quale offre 50 ducati a la R. Corte »³².

Il 17 aprile 1584 il Viceré ordina di prendere informazioni e queste vengono richieste a Lecce il 3 dicembre 1585. Nel 1591 tali informazioni non erano ancora giunte e vengono ancora richieste il 24 luglio e sollecitate il 16 ottobre dello stesso anno³³. Ma la richiesta non dovette essere accolta, perché non risulta che la giurisdizione criminale sia stata mai accordata :

diè havere quella comprato mediante assenso di Re Cattolico per la quale pagò il debito relevio. Ut in quinter. Invest. fol. 11, fol. 109.

In detto anno 1532 lo detto Col'Antonio vendette detto casale a Geronima Castromediano sua moglie. Ass. in forma in quinter. 5 fol. 61 ».

³¹ A. S. N., *Spogli significatorie relevi*, vl. 16, f. 286 v.: « Significatoria di ducati 82.2.16,1/3 spedita per la Camera à 28 aprile 1558 contro Claudio Lubello per lo relevio per esso debito alla R. Corte per morte di Geronima Castromediano sua madre seguita à 20 aprile 1557 per l'entrate del feudo di Pimpignano (*sic*) sito nella provincia di Terra d'Otranto, et cota parte del feudo inhabitato di Nociglia sito in detta provincia, liquidato in ducati 216.2.4, dalla metà dei quali spettante per detto relevio ne furono dedotti ducati 25.3.5,2/3 per adohi pagati, restano li suddetti 82.2.16,1/3 ».

³² A. S. N., *Scritture R. C. S., Litterarum partum*, vl. 233, f. 532.

³³ A. S. N., *Scritture R. C. S., Litterarum partium*, vl. 1.200, f. 126 v.

infatti non se ne trova menzione nell'atto di vendita del 1663, come vedremo.

Da Claudio Lubelli la quota parte di Nociglia fu ereditata, con tutti gli altri feudi, dal figlio Andrea³⁴. E da Andrea passò al figlio Claudio³⁵. Da questi, nel 1607, ereditò i feudi il figlio omonimo Claudio, nato postumo. Avendo ritrovato la significatoria originale di questo passaggio la citiamo perché ci dà un'idea circa la consistenza economica del feudo in quell'anno³⁶.

Alla morte di quest'altro Claudio i feudi passarono al figlio Mario³⁷. Con Mario Lubelli finisce la permanenza nella sua casa della quota-parte di Nociglia, durata oltre un secolo e mezzo, perché Mario la vendé, per atto di notar Alfonso Maria Rausa in data 26 luglio 1663, ad Alessandro Gallone principe di Tricase e figlio di quello Stefano che l'anno precedente aveva comprato l'altra parte del feudo di Nociglia dal Verna-leone e che era morto il 18 dicembre del 1662³⁸.

³⁴ A. S. N., *Spogli di significatorie relevi*, vl. 16, f. 557: « Significatoria di ducati 278.1.13 spedita à 20 luglio 1586 contro Andrea Lubello per lo relevio per esso debito alla R. Corte per morte di Claudio suo padre seguita à 25 d'aprile 1585 per l'intrate feudail del casale di Sanarica e feudi di Nociglia e Pompignano, siti nella Provincia di Terra d'Otranto liquidata in ducati 937.3.0 dalli quali furono dedotti ducati 315.2.15 per alienationi, pesi e spese restano ducati 622.0.10 e la metà di essi spettante per relevio dedotti ducati 32.3.13 pagati per adoho restano li suddetti ducati 278.1.13 ».

³⁵ A. S. N., *Spogli significatorie relevi*, vl. 16, f. 669 v.: « Significatoria di ducati 440.2.2,2/3 spedita à 28 settembre 1595 contro Claudio Lubello per lo relevio da esso debito alla R. Corte per morte di Andrea suo padre seguita à 13 agosto 1594 per l'intrate feudali del casale di Sanarica e Pompignano e Nociglia liquidate in ducati 1.107.2.0 ... etc. ».

³⁶ A. S. N., *Significatorie relevi*, vl. 29, f. 199.

³⁷ A. S. N., *Significatorie relevi*, vl. 62, f. 1.

³⁸ A. S. L., notaio Rausa, 1663, f. 58.

Stefano Gallone, che aveva avuto il titolo di principe sulla terra di Tricase da Filippo IV, il 22 marzo 1651, fu una figura veramente singolare di feudatario commerciante e meriterebbe senz'altro uno studio particolare. Ricchissimo, possessore di numerosi feudi di cui era amministratore sagace ed attivissimo, tutto dedito a fruttuosi commerci, sembrerebbe il modello vivente di quel concetto che ispirò un secolo dopo Filippo Briganti che scrisse: «... quelli realmente hanno prosperato, i quali han saputo combinare nel tempo stesso un'esistenza operosa, una sussistenza copiosa, una consistenza vigorosa...»³⁹. I Gallone erano imparentati con i Lubelli, infatti l'ava paterna di Mario che vende la quota di Nociglia ad Alessandro Gallone era Giulia Gallone zia di Stefano, che aveva sposato Claudio Lubelli seniore⁴⁰.

Abbiamo i due atti notarili con i quali il feudo di Nociglia si riunisce sotto la signoria dei Gallone ed è necessario esaminarli per trarre da essi la consistenza giuridica e patrimoniale del feudo.

All'inizio di ognuno dei due atti troviamo che i venditori dichiarano di avere, tenere e possedere i loro feudi con tutti i diritti possibili ed immaginabili, specialmente per quanto riguarda la vendita del 1662, quella del casale abitato. È chiaro che anche qui si tratta solo di formule *de stylo*, usate dal notaio attento a che nulla venisse omissis. Si pensi che vi è elencato il possesso di feudi e suffeudi, feudatari e suffeudatari assolutamente inesistenti.

Vi sono anche elencati una serie di diritti «... *jus plateaticus*,

³⁹ F. M. BRIGANTI, *Esame economico del sistema civile*, Napoli 1780, p. 4.

⁴⁰ Per le notizie sulla famiglia Gallone cfr. FOSCARINI, cit., p. 154.

scannaggio, pesi e misure, etc.» che di regola costituiscono i diritti della Bagliva e che, affidati in origine ai baiuli per l'esazione, in seguito vennero purtroppo infeudati o venduti ai feudatari con la giurisdizione baiulare. Ma queste voci inserite nei documenti di Nociglia ci lasciano molto perplessi sulla loro reale esistenza come diritti acquisiti dal feudatario venditore, perché da nessun altro documento pervenutoci si trova che il barone di Nociglia avesse avuto in feudo o acquistato la giurisdizione baiulare.

Le notizie più importanti che ci possono dare questi documenti sono però quelle che si riferiscono ai corpi feudali. I terreni sono bene individuati con i loro confini e la loro estensione. Per la quota parte di Nociglia è chiaro che quasi l'intero feudo è posseduto dal barone, data la sua piccola estensione, e nella significatoria per la morte di Alessandro Gallone si potrà riscontrare come il barone tendesse sempre più a possedere direttamente quasi tutto il territorio dell'ex quota-parte. Altrettanto chiaro è invece che per il casale abitato venduto dal Vernaleone i possedimenti sia feudali che burgensatici del barone costituiscono solo una parte del territorio.

Nella vendita del 1663 si nota, come avevamo anticipato, che la giurisdizione criminale non fu mai concessa ai Lubelli per la quota parte di Nociglia. Data la ben nota avidità della amministrazione spagnola la cosa stupisce un poco, ma in realtà non è strana questa mancata concessione visto il carattere rustico del piccolo feudo. Nello stesso atto si nota chiaramente espresso il diritto di esigere la decima del vino e quello di erbatica, di cui si parlerà ancora in seguito.

Così, nelle mani di Alessandro Gallone principe di Tricase, si ricostituì l'unità del feudo di Nociglia smembrato un secolo e mezzo prima. Ne rimase escluso solo il suffeudo rustico di Fascese, che non ha storia né importanza. Fascese

rimase sempre ai Morisco e la piccola consistenza di questo feudo risulta da una significatoria del 1731 ⁴¹.

Alessandro Gallone, che viveva generalmente a Tricase dove continuava l'operosità paterna, nominò amministratore del feudo di Nociglia il rev. don Carlo Ruggero ⁴². Ma nel 1674 lo cedette in usufrutto al fratello Giovan Matteo per la sua « vita milizia » ⁴³, Alessandro morì il 24 gennaio 1675 lasciando erede universale dei suoi beni il figlio minorente Stefano di cui nominava tutore il fratello Carlo ⁴⁴. Contro questo Stefano il 29 marzo 1676 fu spedita una significatoria di ducati 832.0.2 per il relevio da lui dovuto per la morte del padre. La significatoria comprende tutti i numerosi feudi dei Gallone, tra cui Nociglia ⁴⁵.

Giovan Matteo Gallone, usufruttuario del feudo di Nociglia, il 9 novembre 1681 lo affittò a Gerolamo Legari di Tricase, per quattro anni e per la somma di ducati 1.100 l'anno. Il contratto, stipulato anche questo dal solito notaio Rausa ⁴⁶, non contiene nessuna notizia utile al nostro studio. È da notare soltanto la clausola con la quale don Matteo si obbliga di riceversi dall'affittuario cento tomoli di grano e centocinquanta di orzo ogni anno in conto dell'affitto, calcolando il grano a carlini otto e l'orzo a carlini quattro il tomolo, perché ci dà il prezzo medio dei due generi per quell'anno. Comincia così anche per il feudo di Nociglia la piaga degli af-

⁴¹ A. S. N., *Significatorie relevi*, vl. 108, f. 121 v.

⁴² A. S. L., notaio Rausa, 1667, f. 26 v.

⁴³ A. S. L., notaio Rausa, 1674, f. 49 v.

⁴⁴ A. S. L., notaio Rausa, 1675, f. 4.

⁴⁵ A. S. N., *Significatorie relevi*, vl. 75, f. 85.

⁴⁶ A. S. L., notaio Rausa, 1681, f. 102 v.

fittuari o « arrendatori » come allora si chiamavano, spesso gente senza scrupoli che, come piovre affamate, costituirono una vera jattura per le popolazioni, protesi com'erano a ricavare il massimo profitto possibile per arricchirsi. Certamente molti degli abusi che si verificarono durante gli ultimi due secoli del regime feudale furono dovuti a loro.

Il feudo di Nociglia rimase fino all'eversione della feudalità in casa Gallone, passando di padre in figlio e da affittuario ad affittuario.

Esamineremo alla fine l'ultimo contratto di affitto, stipulato nel 1804, che ci dà la consistenza del feudo subito prima della promulgazione delle leggi eversive della feudalità. Ma prima dobbiamo esaminare brevemente il Catasto Onciario che, per Nociglia, porta la data dell'otto agosto 1746⁴⁷. È da questo prezioso documento che apprendiamo, per la prima volta, come tutte le terre costituenti il territorio del feudo fossero da considerarsi decimali! Dal Catasto Onciario rileviamo anche l'esatto ammontare dei beni del feudatario per quel periodo. Da notare che nel *Catasto* è asserito non esserci in Nociglia lo *jus prohibendi* di costruire trappeti né di macinare olive, e l'università quindi protesta contro un pagamento che il barone pretendeva ugualmente a titolo di macinatura.

Dal *Catasto* ricaviamo inoltre brevissimamente notizie che anche l'università di Nociglia aveva intentato al barone il suo bravo processo nel sec. XVIII; altre brevi indicazioni le troviamo in un documento della Commissione Feudale⁴⁸.

Non abbiamo potuto rintracciare il processo presso l'Archivio di Stato di Napoli, dove non risulta tra quelli inventariati ed è

⁴⁷ A. S. L., Catasti Onciari: Nociglia.

⁴⁸ Nelle sentenze della Commissione Feudale si veda la convenzione tra il comune di Nociglia e il principe di Tricase dell'8.VII.1809.

un peccato, perché avremmo potuto ricavarne delle preziose informazioni soprattutto sui diritti baronali in quell'epoca, informazioni di cui dovremo fare forzatamente a meno.

Il 13 novembre 1804 il principe di Tricase e barone di Nociglia, don Giuseppe Gerardo Gallone, diede in affitto, per mezzo del suo procuratore don Giuseppe Andrea Ferzini, il feudo di Nociglia per l'ultima volta⁴⁹. L'affitto del « feudo nobile », come scrisse il notaio, fu messo all'asta e aggiudicatari risultarono certi fratelli Gnoni: Fedele, Antonio e Pasquale di Nociglia, in società con un tal Vito Danieli di Ruffano. Costoro si impegnarono a pagare per tutta la durata del contratto — quattro anni — il prezzo annuo di ducati 2.505, grani 20 e cavalli 10, in tre rate quadrimestrali, a partire dall'1 settembre 1804.

Il contratto di affitto rivela alcuni particolari interessanti, e soprattutto ci dà notizia dei diritti vantati a quell'epoca dal barone. Il feudatario è nominato ancora « utile padrone e signore della terra di Nociglia », in possesso della giurisdizione completa, di quella della Bagliva « per la processura dei danni dati dagli animali nei terreni », della decima del prezzo nelle vendite degli stabili, la decima del « grano, orzo, avena, lente, oleo, ed altri generi, e del vino mosto », decima di « tutto il prodotto del Foscarello seu quota parte », lo « jusso dell'erbativa », delle « ragioni feudali », del « diritto di molino » e di tutti gli altri « giussi, azioni e reazioni, annui censi e beni feudali, e burgensatici, giusta i suoi notori confini e non altrimenti, né d'altro modo ».

Con minuzia tutta notarile l'atto riporta quindi una descrizione particolareggiatissima di tutti i territori feudali e burgensatici, giardini compresi, del numero degli animali in dotazione al feu-

⁴⁹ A. S. L., *Scritture ex-feudi*, vl. 51, Nociglia.

do e del loro valore, dei trappeti annessi e dei loro arnesi, del palazzo baronale di Nociglia. Sono elencate pure le pile per l'acqua, i vomeri, le serrature delle porte e le sbarre delle finestre !

Alcune clausole della parte finale dell'atto sono degne di nota: particolarmente la prima in cui il principe Gallone riserva per sé la giurisdizione sul feudo, e alcune altre in cui è specificato a quali condizioni viene concesso l'affitto.

Prima di passare però ad occuparci delle sentenze della commissione feudale, è necessario considerare e riassumere i diritti di cui godeva il barone di Nociglia, con alcune considerazioni. Questi diritti sono suppergiù quelli di cui godevano tutti gli altri feudatari di Terra d'Otranto, per legali o usurpati che fossero. E che ve ne fossero di usurpati lo vedremo parlando sia della decima dell'olio, sia della piú generale presunzione di dominio universale.

Innanzitutto, quale feudatario di terre abitate, il barone di Nociglia era in possesso della giurisdizione civile e criminale sui suoi vassalli: una fonte di reddito, questa, assai scarsa nel caso specifico, sia per la ristrettezza del feudo, sia per la poca litigiosità degli abitanti. Venivano quindi i diritti decimali sui generi piú importanti, chiamati genericamente « vettovaglie »: il grano, l'orzo, l'avena, le fave, il vino mosto, l'olio e, fino a quando vi si coltivarono, il lino e la bambagia. Ma, mentre per il grano nelle significatorie è ripetuto piú volte che si tratta degli introiti provenienti anche dalle decime, per l'olio, nel relevio del 1599, è scritto chiaramente che, su questa voce « li vassalli non pagano decime ». Rimandando a piú tardi la discussione su questo importantissimo inciso, torniamo all'enunciazione dei diritti baronali. Anche se non elencate nelle significatorie, vi erano diverse prestazioni che apprendiamo dagli altri documenti. Dall'ultimo affitto apprendiamo che su tutti o quasi i generi

coltivati pesava la decima a favore del barone, anche sui frutti detti statonici, ossia più propriamente estivi, e su quelli ortolizi: il che sta a dire come il barone potesse esigere una prestazione anche sui pomodori e sui meloni piantati dai vassalli. Sul bestiame il signore di Nociglia godeva dei diritti di erbatica e carnatica, esigibili anche per le bestie che pascolavano sui terreni privati. Poteva inoltre pretendere dai vassalli un pagamento quando abbeveravano le loro bestie anche nei terreni appadronati, mentre permessi e pagamenti erano necessari ai cittadini quando andavano a far legna nel bosco pubblico.

Quanto agli immobili il barone esigeva la decima sul prezzo delle eventuali loro vendite e, ordinariamente, un pollo oppure cinque grani dai possessori di alcune case nel paese, a titolo forse di affitto, ma senza alcun diritto reale.

Importante e redditizia prestazione erano le cosiddette « raggioni baronali » che si esigevano in barili colmi di vino e, più tardi, in sonanti ducati, da coloro che possedevano vigne poste nel feudo; diritto che continuava anche quando le vigne non esistevano più, prendendo il nome di « censi ».

Delle angarie e perangarie che pesavano sui cittadini di Nociglia non troviamo scritto niente di particolare, si può supporre perciò ragionevolmente che fossero quelle abituali: servigi gratuiti prestati al barone, coltura delle sue terre con scarsa o nulla mercede ed altre cose del genere del tutto abituali.

E se i cittadini si lamentavano, per esempio, circa il dover pagare le « raggioni » quando già avevano pagato la decima del vino, potevano consolarsi pensando che altrove sarebbero stati costretti a venderlo al feudatario ad un prezzo dallo stesso fissato, o pensando che, dopo tutto, stavano peggio i cittadini di Novoli o Castrignano o Sava i quali pagavano un'imposta dal più « razionale » titolo di vassallaggio, o quelli di San Cassiano che pagavano per delle non meno conosciute « ragioni feudali »;

per non parlare degli abitanti di Ruffano, che pagavano il « diritto di bandiera », di quelli di Cutrofiano, costretti graziosamente ad offrire un « donativo », mentre i braccianti di Poggiardo, dopo avere coltivato le terre gratuitamente, erano tenuti a pagare al barone una prestazione denominata sbrigativamente: « cause ignote! ».

Non ci addentreremo oltre in questo ben noto quanto sconfinato mare di abusi feudali, che terminava nella sopravvivenza qua e là dello *jus cunnandi*.

Siamo così giunti all'ultimo atto della storia del feudo di Nociglia: alle sentenze pronunciate dalla Commissione Feudale. Il contratto di affitto stipulato nel 1804 era ancora in vigore quando, nel 1806, il sistema feudale veniva abolito. L'art. 1° della legge promulgata il 2 agosto di quell'anno comincia così: « La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta abolita . . . ».

Le città tornavano a far parte del Regno sotto una legge unica per tutte, l'amministrazione della giustizia tornava tutta intera al sovrano, e tutti i diritti e pesi strettamente feudali venivano aboliti. Per assolvere questo compito fu costituita una magistratura straordinaria: la Commissione Feudale. Parleremo brevemente dei criteri generali da questa adottati, per poter capire meglio il senso delle decisioni prese riguardo a Nociglia.

Quando la Commissione dovette affrontare l'abolizione della feudalità in Terra d'Otranto si trovò in grave imbarazzo, per la singolare struttura del sistema feudale in questa provincia. I giudicati non furono così esenti da pecche, né mancarono le contraddizioni. Nel tentativo di essere il più possibile equanime e nel giusto, la Commissione cercò di adottare un criterio uniforme da applicare in tutti i casi⁵⁰. Posta di fronte al primo

⁵⁰ O. WINSPEARE, *Rapporto sulle decime della provincia di Lecce*, in R.

e grave problema se le decime fossero o no dovute ai baroni, la Commissione cercò innanzi tutto una ragione valida della loro esistenza che ne giustificasse la conservazione, in armonia con quanto disposto appunto dalla legge del 2 agosto 1806, che conservava le decime agli *ex* baroni, e dal decreto del 20 giugno 1808 che dichiarava le stesse decime commutabili in denaro e redimibili.

Una volta ammesso, più o meno giustamente, il principio della legittimità delle decime, seguiva il caso di quali decime con precisione si dovessero conservare, ed in quale quantità dovessero commisurarsi, poiché la parola decima era stata adoperata in generale per indicare prestazioni di differente misura. I generi considerati ancora decimabili furono riportati a quelli che potevano essere ai tempi delle prime concessioni e tassativamente elencati: grano, orzo, fave, lino, bambagia, avena, vino mosto ed olive. Non tutti questi generi erano riscuotibili contemporaneamente negli *ex* feudi, ma non si poteva comprendere nessun altro prodotto. Le prestazioni maggiori della decima vennero ridimensionate, ma furono conservate quelle minori.

Le decime avrebbero dovuto riscuotersi in generi già triturati ed esposti sulle aie. Particolare importanza fu data all'ultimo genere ammesso: non più la decima dell'olio, ma sulle olive, cosa che recava sollievo ai coloni, perché meno gravosa. Furono assai ragionevolmente abolite tutte le prestazioni che gravavano i pascoli ed il bestiame.

La decima sul prezzo in un primo momento fu considerata legittima nella sostanza, ma esagerata nella misura, e ridotta alla quinquagesima, da esigersi solo in caso di vendite di

TRIFONE, *Feudi e demani. Eversione della feudalità nelle province napoletane*, Milano 1909.

immobili strettamente feudali. Infine la Commissione dovette occuparsi delle varie prestazioni che sotto il titolo di censi, ragioni, affida, diritti proibitivi in genere ed altro ancora, affliggevano le popolazioni. La decisione adottata fu che la consuetudine del decimare, a qualunque titolo risalisse, non poteva essere considerata valida per giustificare tutte le altre pretese, che venivano abolite in blocco, salvo alcuni censi quando non gravassero i fondi decimali e fossero stati costituiti con giustificato titolo.

La Commissione feudale deliberò per la prima volta su Nociglia l' 8 luglio 1808, con una sentenza che approvava una convenzione concordata tra le parti: il comune di Nociglia e l'ex feudatario principe di Tricase. Fu convenuto che le decime da prestarsi ancora al barone fossero quelle elencate dalla legge. Troviamo però due varianti all'elenco ufficiale: manca il lino, che dopo tanto tempo, non si coltivava più a Nociglia, ed è invece aggiunta la decima dei ceci, in evidente contraddizione con la legge stessa. La decima delle olive fu portata alla quindicima, e quella del prezzo alla quinquagesima, sempre conformemente alla legge. Aboliti pure tutti i diritti di erbatica, carnatica e di fida, e tutti i diritti proibitivi ad eccezione, logicamente, di quelli che il barone poteva esigere nei suoi privati terreni. Per alcune prestazioni che il barone diceva di esigere per concessioni particolari, fu imposto al feudatario un limite di tempo piuttosto ristretto per l'esibizione dei titoli giustificativi. Le decime rimaste valide erano commutabili in denaro ed affrancabili, e dovevano essere esatte nel modo stabilito. Nel 1809 la feudataria principessa di Tricase chiese che la quota parte di Nociglia, pervenuta ai Gallone dai Lubelli, fosse considerata interamente di proprietà feudale, e perciò sottoposta a decime su tutti i generi, cosa già proposta nella convenzione del 1808 ma evidentemente non rispettata. La Commissione non approvò

la richiesta. Il 14 luglio 1810 l'ultima sentenza della Commissione riguardante Nociglia portò ad alcuni cambiamenti ⁵¹.

In conformità ad altre leggi emanate nel frattempo venne abolita la decima dei ceci e soprattutto fu abolita la prestazione sul prezzo sulle vendite di fondi decimali. Venne nuovamente ripetuta l'abolizione delle « ragioni » e pesi vari, ma rimase confermata la decima, anzi quindecima, sulle olive da esigersi là dove il frutto si raccoglieva. Eppure questa ostinazione della Commissione feudale riguardo tale particolare prestazione era un errore, fondato non si sa su quali ragionamenti, poiché i fascicoli sono andati distrutti. In tutti i documenti riguardanti Nociglia finora esaminati non c'è traccia di argomento che faccia presumere la validità di tale tributo. Abbiamo già sottolineato che, nel relevio del 1599 contro Vespasiano Morisco, è scritto chiaramente che sulle olive non si pagano decime. La storia di altri feudi di Terra d'Otranto ci parla di casi simili dove talvolta, se il feudatario tentava di gravare i vassalli di tale obbligo, essi erano pronti a protestare ⁵².

La Commissione feudale conosceva questi esempi e in particolare, nella convenzione tra Nociglia e l'ex feudatario si fa esplicita menzione del famoso relevio del 1559. Eppure la prestazione rimase, anche se portata alla misura inferiore della quindecima. Perché? Erano bastati due secoli al massimo di abusi baronali per rendere tanto radicata questa decima da considerarla inattaccabile? Che poi di abuso si trattasse, e non di altro, per Nociglia è evidente, forse imposto forzatamente proprio in quell'epoca di grande decadenza che fu il XVII secolo. E vero che un articolo della legge del 1806, il 13°, parla specificamente

⁵¹ Tutte le sentenze per Nociglia della Commissione feudale si trovano nei bollettini della stessa nn. 3, 5, 6, 7, 8.

⁵² WINSPEARE, cit. .

di questo argomento : « Ad oggetto che ai possessori dei feudi, specialmente nella Provincia di Lecce, non sia frodata la decima dell'olio, che finora hanno esatto nei trappeti feudali, quando le parti non si mettano d'accordo, la detta decima dovrà pagarsi in olive o in olio, precedente apprezzo; non volendo che con l'abolizione dei diritti proibitivi venga diminuita la solita prestazione ».

Dunque per il legislatore dell'epoca — e di converso per la Commissione Feudale — questa decima era perfettamente legale, anche se in realtà, per quanto riguarda Nociglia, viene ad essere legalizzata per la prima volta. Infatti l'articolo 13° citato parla di trappeti feudali ma noi abbiamo già visto, con l'ausilio del Catasto Onciario, che a Nociglia fino alla metà del XVIII secolo il trappeto non era feudale. E allora: se non si pagavano decime sulle olive, se non vi era alcuno *jus prohibendi* sulla macinatura delle stesse, come fu possibile legalizzare e conservare questa prestazione? Spiace non aver ritrovato il processo settecentesco tra il barone e l'università, citato anche dalla convenzione del 1808, perché forse avremmo potuto spiegarci alcune cose. Che l'università, malgrado il suo buon diritto, fosse stata dichiarata perdente? Più che possibile, dati i tempi, ma si tratta solo di supposizioni.

Le conclusioni che si possono trarre con una certa tranquillità da questo breve saggio di storia feudale di Nociglia sono :

- 1) Da tutti i documenti esaminati non risulta mai legalmente concesso un diritto di dominio universale a favore dei feudatari di Nociglia. Non risulta dal diploma di concessione di Alfonso II e nemmeno validamente dagli atti di vendita che mostrano i successivi passaggi di proprietà del feudo. Per avere una certa presunzione di legalità questo diritto avrebbe dovuto gravare su

tutto quello che si produceva a Nociglia, mentre invece abbiamo visto che così non era.

2) L'assenza di questo diritto di dominio universale non tolse però ogni valore alla legittimità delle decime sulle cosiddette vettovaglie, che risalivano realmente ad un tempo antichissimo, e quindi si poteva giustificare a loro favore una presunzione che indusse a confermarle, senza opposizione da parte dei proprietari dei terreni.

3) Per il vino in particolare abbiamo visto che oltre alla vera decima esisteva una specie di imposta fondiaria sui terreni detta « ragioni » che fu abolita, non avendo una giustificazione sua propria. Forse si può pensare introdotta per la trasformazione di seminativi decimali in vigneti; ad ogni modo, unita alla decima del vino, ne costituiva un duplicato. La prestazione di vino mosto, per quanto di dubbia legittimità, era ugualmente antichissima e, non potendo disconoscerla, la Commissione finì con l'equipararla semplicemente alle vettovaglie.

4) L'olio, come si è già detto, resta l'argomento più complicato di tutti, ma insieme quello che maggiormente può servire a gettare luce su tutta la questione.

5) Poiché non risulta affatto l'esistenza di un dominio universale, ne consegue che non solo i vari *jus prohibendi*, ma ogni altro diritto che avesse la parvenza di essere giustificato da questo titolo, costituiva un abuso. Così l'erbatica, la carnatica ed i vari pagamenti da effettuarsi in censi o in polli o in qualsiasi altro modo.

6) Ultima nota in merito: la riduzione e poi l'abolizione della decima del prezzo. L'averla considerata dapprima legittima, tanto da averla voluta legalizzare nella misura sia pure ridotta del 2%, avrebbe potuto costituire un punto di forza a favore del

feudatario. Ma la sua successiva e definitiva abolizione da parte della Commissione Feudale, estesa a tutti gli ex feudatari, sia che fosse dovuta ad un ripensamento da parte della Commissione stessa, sia ad una sua piú chiara visione delle cose dovuta ad una successiva esibizione dei titoli da parte dei feudatari, portò un colpo durissimo alle pretese, ormai solo teoriche, degli stessi che di questo diritto avevano fatto un sostegno delle loro tesi e che invece non seppero, o non poterono, dimostrare nemmeno di averlo legalmente acquistato.